

Santa Croce Sull'Arno, li 19-03-2020

Egr. Sig.ri

**OGGETTO: DECRETO-LEGGE 17 Marzo 2020, n.18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19**

-Art. 91-

(Disposizioni in materia ritardi o inadempimenti contrattuali derivanti dall'attuazione delle misure di contenimento e di anticipazione del prezzo in materia di contratti pubblici)1. All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti." All'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, dopo le parole: "L'erogazione dell'anticipazione" inserire le seguenti: ", consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del presente codice,".

La presente per comunicarVi che lo Studio LDL del Dott. Leonardo De Luca, sta continuando a svolgere la sua attività professionale con il massimo impegno, garantendo a tutti gli interessati il corretto adempimento degli obblighi connessi al proprio mandato, ivi compresa la valutazione circa gli adempimenti imposti dalla sopracitata normativa, ai fini dell'esonero di eventuali tipologie di responsabilità. Vale a dire: la responsabilità di natura contrattuale conseguente all'inadempimento di una obbligazione assunta a mezzo di una pattuizione contrattuale (art.1218 del c.c.), extracontrattuale o aquiliana (art.1173 del c.c.), che sorge in conseguenza del compimento di un fatto illecito, doloso o colposo che, fra le diverse fonti dell'obbligazione, viola il principio generale del *neminem leadere* (art. 2043 del c.c.).

Sebbene la dottrina si muova verso il superamento della distinzione tradizionale tra le due tipologie di responsabilità, essendo fondate su due presupposti diversi, il risarcimento per la responsabilità extracontrattuale è limitato al solo danno prevedibile al tempo in cui è sorta l'obbligazione (art.1225 del c.c.).

Diverso è il risarcimento del danno dettato dalla responsabilità contrattuale, nel rapporto di tipo obbligatorio tra danneggiato e danneggiante (art.1223 del c.c.): all'inadempimento o al ritardo conseguono sia la perdita subita dal creditore che il mancato guadagno, quando esse siano conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento.

Ciò detto, in riferimento a quanto emanato in Gazzetta Ufficiale dal Presidente Della Repubblica Decreto-Legge del 17 Marzo 2020 n.18, Art. 91, lo Studio LDL del Dott. De Luca rimane a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, oltre che continuare a fornirVi supporto nel servizio di recupero del credito.

In aggiunta, Vi proponiamo una eventuale consulenza professionale a sostegno di tutte quelle misure di potenziamento previste e connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, nonché assistenza attiva per la valutazione di eventuale casistica di inadempimento contrattuale per cause di forza maggiore, dovuta al *factum principis* di provvedimenti normativi emanati in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, dichiarata emergenza pandemica.

Tutti gli interessati potranno contattarci per una consulenza legale ai massimi livelli senza alcun indugio avvalendosi di una **task force** altamente specializzata per assisterVi in questo compito. Inoltre, per una vostra comodità e richiesta di assistenza professionale abbiamo attivato i seguenti contatti:

- Dott.Leonardo De Luca WhatsApp cell. 380/7194588 - 349/6094757,
- Avv.Andrea Orciani WhatsApp cell. 338/7614534,
- Avv.Francesca Perrone WhatsApp cell. cell.320/5542332,

In questo momento di difficoltà, la nostra missione è quella di aiutarVi e tutelarVi con massima efficienza e professionalità.

Seguiranno ulteriori informazioni e pareri tecnici in riferimento a precontenziosi e/o contenziosi ai relativi contratti: locazione, fornitura, appalto e quant'altro d'interesse.

Saremo, comunque, lieti di ricevere Vs. domande a riguardo e comunque eventuali ulteriori problematiche in cui potreste incorrere.

Anche grazie allo *smart working*, insieme, ce la faremo.

Distinti Saluti.

Dott. Leonardo De Luca  
[deluca.leonardo@pec.it](mailto:deluca.leonardo@pec.it)